

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spagna) il 7 novembre 2018 — Televisión Autónoma de Castilla La Mancha / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Causa C-697/18)

(2019/C 72/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Parti

Ricorrente: Televisión Autónoma de Castilla La Mancha

Resistente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se entità come quelle descritte possano considerarsi, insieme agli organismi di diritto pubblico che le costituiscono, un soggetto passivo unico ai fini dell'IVA, secondo la configurazione di cui all'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se si debba ritenere che in nessun caso il finanziamento di tali entità proveniente dagli organismi di diritto pubblico che le costituiscono possa considerarsi un corrispettivo per la prestazione di servizi soggetti all'IVA.
- 3) Quanto alla detrazione degli importi dell'IVA di cui tali entità sono debtrici, se debba essere il soggetto passivo unico a determinare, in quanto tale, l'importo detraibile, applicando il disposto di cui all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE in funzione delle attività da esso stesso svolte.
- 4) In particolare, e per quanto riguarda le attività del servizio televisivo pubblico, supponendo che le entità di cui trattasi possano avere una duplice natura, e supponendo anche che siano considerate, unitamente agli organismi di diritto pubblico che ne detengono la maggioranza del capitale, un soggetto passivo unico, se si debba considerare detraibile solamente la parte dell'IVA pagata a monte che si possa ritenere riferita alla loro attività economica.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 9 novembre 2018 — Geld-für-Flug GmbH / Ryanair DAC

(Causa C-701/18)

(2019/C 72/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Nürnberg

Parti

Attrice: Geld-für-Flug GmbH

Convenuta: Ryanair DAC

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto di un vettore aereo commerciale che non sia stata oggetto di negoziato individuale e in virtù della quale la legge applicabile a un contratto concluso mediante commercio elettronico con il passeggero-consumatore è la legge dello Stato membro in cui ha sede il vettore aereo, la quale non è identica alla legge del luogo di residenza abituale del passeggero-consumatore, è abusiva quando tale clausola induce in errore il consumatore, omettendo di indicargli che la scelta di un'altra legge ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ⁽²⁾ è possibile solo in misura limitata e che non può essere scelta qualsiasi legge, ma solo una legge tra quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Roma I.

⁽¹⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

⁽²⁾ GU 2008, L 177, pag. 6.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 13 novembre 2018 — Agencia Estatal de la Administración Tributaria / SJ

(Causa C-705/18)

(2019/C 72/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Resistente: SJ

Questione pregiudiziale

Se quanto disposto alla clausola 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo parziale — direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 ⁽¹⁾ — nonché agli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ⁽²⁾, osti a una disposizione contenuta in un contratto collettivo e a una prassi del datore di lavoro in base alle quali l'anzianità di una lavoratrice a tempo parziale con distribuzione verticale dell'orario su base annua debba essere calcolata, ai fini della retribuzione e dell'avanzamento professionale, prendendo in considerazione unicamente il tempo di prestazione di servizi.

⁽¹⁾ Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).

⁽²⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).
